



STATUTO

Art. 1 - Costituzione, Denominazione

È costituita, con durata illimitata, "**Assinform – Associazione Italiana per l'Information Technology**".

L'Associazione, con sede legale in Milano e sedi operative in Milano e Roma, aderisce alla Federazione confederale Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, ne adotta i rispettivi loghi e gli altri segni distintivi, assumendo così il ruolo di componente nazionale di categoria del sistema della rappresentanza dell'industria Italiana, quale definito dallo statuto della Confederazione stessa. In dipendenza di ciò essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per i propri soci.

L'Associazione adotta il Codice etico confederale e la Carta dei valori associativi, che costituiscono parte integrante del presente statuto, ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegnando i soci alla sua osservanza.

Su delibera del Consiglio direttivo, l'Associazione può aderire ad organizzazioni ed enti senza fini di lucro nazionali, comunitari ed internazionali e può costituire, stabilendone organizzazione e compiti, delegazioni o uffici staccati in altre località in Italia e/o all'estero, dandone comunicazione alla Federazione.

Lo scioglimento dell'Associazione può essere determinato solo dall'Assemblea.

Art. 2 - Scopi

L'Associazione:

- rappresenta e promuove il Settore dell'informatica - per quanto riguarda la ricerca e l'innovazione e/o lo sviluppo di tecnologie, di servizi e soluzioni, la produzione e/o l'integrazione di beni e servizi, l'innovazione organizzativa e/o commerciale e/o distributiva, la consulenza e la formazione, i contenuti - e le imprese che vi operano (di seguito riportato come Settore IT);
- tutela gli interessi delle imprese del settore IT e ne cura le relazioni con le Istituzioni, le Aziende ed il Mercato.

A tal fine, sono scopi dell'Associazione:

- la rappresentanza del settore IT presso autorità, enti, istituzioni di interesse del settore;
- la promozione della collaborazione tra le imprese associate nell'ambito formativo, tecnico, produttivo, organizzativo e commerciale, favorendone lo sviluppo anche mediante accordi di natura economica;

- la valorizzazione delle funzioni e dei ruoli delle imprese di differenti dimensioni che insieme hanno per lo possono apportare allo sviluppo di una forte industria del settore IT;
- la promozione di organismi di consultazione e coordinamento a carattere territoriale;
- l'organizzazione diretta o indiretta di studi e ricerche, dibattiti e convegni su temi di interesse per i soci;
- l'informazione e la consulenza agli Associati relativamente ai problemi generali dell'imprenditorialità e delle imprese;
- l'adesione ad enti o organizzazioni, la designazione e la nomina di propri rappresentanti presso enti ed organizzazioni dove sia richiesta o utile la rappresentanza del settore IT;
- l'assistenza e la tutela in materia sindacale e del lavoro per gli associati che ne diano delega;
- la promozione dello sviluppo di una società dell'informazione e di una economia digitale a vantaggio della qualità della vita dei cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni;
- la diffusione della cultura e delle competenze per lo sviluppo e l'utilizzo delle nuove tecnologie dell'IT;
- la promozione di iniziative che favoriscano i processi di ammodernamento e di efficienza delle imprese e delle pubbliche amministrazioni;
- l'espletamento di ogni altro compito che, per deliberazione dell'assemblea, sia affidato alla Associazione.

L'Associazione non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro. Essa può promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale che, tramite la diretta partecipazione dell'Associazione, possano agevolare e supportare gli scopi e le attività dell'Associazione e delle imprese associate a livello precompetitivo.

L'Associazione non può avere vincoli con partiti politici. Essa è autonoma nei confronti dei pubblici poteri e dei terzi in genere.

Art. 3 - Soci

Sono previste tre categorie di soci:

- 1) Soci effettivi;
- 2) Soci aggregati;
- 3) Soci aderenti.

1) Sono soci effettivi:

- a) le imprese, enti, organizzazioni, raggruppamenti e consorzi che svolgono attività di consulenza, di produzione e di fornitura di tecnologie, prodotti, servizi e contenuti per l'informatica, nonché attività similari classificabili nell'ambito del settore dell'IT;
- b) le imprese della stessa tipologia che operano in settori di mercato in via di liberalizzazione o il cui capitale sia detenuto in misura anche superiore al 20% da soggetti pubblici o nelle quali il soggetto pubblico goda di diritti speciali o della possibilità di nominare e/o controllare gli organi di gestione in tutto o in parte;
- c) i consorzi di produzione di beni e/o servizi composti da imprese di cui alle precedenti lettere nonché imprese artigiane e cooperative, queste ultime previo parere favorevole di Confindustria circa la loro ammissione.

2) Sono soci aggregati: le associazioni e i gruppi di imprese IT - decentrate nel territorio e appartenenti al sistema confederale - che intendano aderire in forma collettiva.

I soci effettivi e aggregati vengono iscritti nel Registro delle Imprese dell'Associazione, e attraverso la Federazione,

dichiarati al Registro delle Imprese tenuto da Confindustria che certifica, ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo, l'appartenenza dell'impresa al sistema confederale.

3) Sono soci aderenti: le realtà imprenditoriali, organizzazioni e associazioni che, non avendo i requisiti per l'adesione secondo le forme sopra descritte, abbiano finalità, interessi e tematiche contigue a quelle dell'Associazione.

Art. 4 - Ammissione e durata

La domanda di adesione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o dell'organizzazione o associazione aggregata, deve essere indirizzata al Presidente dell'Associazione e compilata sugli appositi moduli.

La domanda deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente statuto, di tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti nonché del Codice etico confederale e della Carta dei valori associativi.

I rappresentanti delle imprese che intendono aderire devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale, anche con riferimento al Codice etico confederale.

Nella domanda dovranno essere specificate le generalità del titolare o del legale rappresentante dell'azienda, la natura dell'attività esercitata, l'ubicazione dell'impresa, il numero dei dipendenti e il fatturato (totali o relativi al ramo d'azienda che aderisce alla Associazione).

Le domande vengono approvate dal Consiglio Direttivo.

All'atto dell'ammissione il socio si obbliga al pagamento in favore dell'Associazione di un contributo associativo annuale nella misura e secondo le modalità stabilite dall'Assemblea su proposta della Giunta.

L'Associazione ha facoltà di promuovere procedimenti giudiziari nei confronti dei soci morosi o inadempienti che restano comunque obbligati al pagamento dei contributi associativi per l'anno in corso.

L'adesione si intende automaticamente rinnovata di anno in anno, qualora il socio non presenti le sue dimissioni con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno.

Ai soli effetti della quantificazione dei contributi associativi, l'adesione decorre dal mese di ammissione.

Il cambio di ragione sociale non estingue il rapporto associativo.

Art. 5 - Diritti dei soci

I soci effettivi ed aggregati hanno i seguenti diritti:

- partecipare all'Associazione ed al sistema confederale nonché utilizzare il logo della Federazione e della Confederazione nei limiti previsti dagli appositi regolamenti o deliberazioni;
- ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere dall'Associazione e quelle derivanti dall'appartenenza al sistema confederale;
- partecipare alle assemblee, con diritto di voto, così come previsto all'articolo 11;
- elettorato attivo e passivo negli organi dell'Associazione, purché siano in regola con gli obblighi statutari e con i pagamenti.
- I soci aderenti hanno i seguenti diritti:
 - partecipare alle Assemblee, senza diritto di voto;
 - prendere parte alle attività e ai gruppi di lavoro dell'Associazione.

Art. 6 - Doveri dei soci

L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo di osservare il presente statuto, le normative e le disposizioni attuative dello stesso nonché il Codice etico confederale e la Carta dei valori associativi.

L'attività delle imprese associate deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale e imprenditoriale e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria, tutelata dall'Associazione, né di alcuno dei suoi partecipanti.

Le stesse imprese, inoltre, hanno l'obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della loro appartenenza al sistema confederale.

In particolare il socio deve:

- partecipare attivamente alla vita associativa;
- applicare convenzioni, contratti collettivi di lavoro ed ogni altro accordo stipulato dall'Associazione o dalle altre componenti del sistema confederale;
- fornire all'Associazione, nei modi e nei tempi richiesti, i dati e i documenti necessari all'aggiornamento del "Registro delle Imprese", o comunque utili per il raggiungimento degli scopi statutari;
- versare i contributi associativi, secondo le modalità ed i termini fissati dall'Associazione.

L'Associazione, inoltre, è impegnata a promuovere il completo inquadramento delle proprie imprese associate nelle componenti territoriali di Confindustria, anche attraverso la stipula di convenzioni di inquadramento.

Art. 7 - Sanzioni

I soci che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:

- sospensione dal diritto a partecipare all'Assemblea dell'Associazione;
- censura dal Presidente dell'Associazione, comunicata per iscritto e motivata;
- sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi;
- decadenza dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono cariche direttive nell'Associazione;
- decadenza dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono incarichi in sedi di rappresentanza esterna dell'Associazione;
- sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
- espulsione nel caso di ripetuta morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente statuto o dal Codice etico confederale.

Le sanzioni vengono deliberate in alternativa tra loro, od anche cumulativamente, dalla Assemblea della Associazione.

È ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso ai Proviviri nel termine di quindici giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 8 - Cessazione della condizione di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni, con disdetta comunicata mediante lettera raccomandata;
- b) per cessazione dell'attività esercitata, dal momento della formale comunicazione;
- c) per fallimento dichiarato, con sentenza passata in giudicato;
- d) per espulsione nei casi previsti dall'articolo sulle sanzioni (articolo 7).

Con la risoluzione del rapporto associativo, il socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche sociali all'interno dell'Associazione e del sistema confederale.

L'Impresa, il cui rapporto associativo cessa, è comunque tenuta al pagamento dei contributi associativi secondo quanto fissato di seguito:

- a) nel caso di dimissioni entro i termini, comunicazione della cessazione di attività, fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato o espulsione, sino alla data statutariamente fissata di normale scadenza del rapporto associativo;
- b) nel caso di dimissioni oltre i termini previsti dallo statuto, sino alla scadenza del rapporto associativo automaticamente rinnovatosi;
- c) nel caso di dimissioni per dissenso alle modifiche statutarie, in base al termine fissato dall'articolo 25.

Art. 9 - Disposizioni generali sulle cariche

Le cariche associative sono riservate ai rappresentanti dei soci effettivi e aggregati in regola con il pagamento dei contributi, fatta salva quella di Revisore contabile.

Per rappresentanti dei soci effettivi si intendono il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle imprese o un suo delegato formalmente designato e scelto tra i componenti del Consiglio di Amministrazione o i dirigenti dell'impresa associata.

Per rappresentanti dei soci aggregati, si intendono il legale rappresentante come indicato nello statuto, atto costitutivo o delibera dell'organo competente.

La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica dell'Associazione. La carica di Revisore contabile è incompatibile con ogni altra carica dell'Associazione.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo quella dei Revisori Contabili che sono regolarmente iscritti all'Albo dei Revisori Contabili.

In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo le cariche direttive del sistema, l'accesso alle cariche direttive di Presidenza e del Consiglio Direttivo dell'Associazione, è condizionato alla regolarità dell'inquadramento dell'impresa rappresentata ed al rispetto di quanto specificatamente statuito dalle delibere confederali in tema di incompatibilità tra cariche politiche e cariche associative.

Art. 10 - Organi Sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- la Giunta;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e i Vice Presidenti ;
- il Collegio dei Revisori contabili;
- il Collegio dei Probiviri.

Art. 11 - Assemblea

L'Assemblea è composta dai rappresentanti delegati dai soci effettivi e dai rappresentanti dei soci aggregati, in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi che può essere effettuato fino al giorno precedente la data dell'Assemblea.

Ogni associato può farsi rappresentare da un altro mediante delega scritta. Ogni associato può essere portatore di una sola delega.

I voti spettanti in Assemblea a ciascun associato e attribuiti semprechè in regola con gli obblighi di cui al primo comma, vengono calcolati secondo i seguenti criteri:

- ciascun Associato dispone nell'Assemblea di una determinata entità di voti, in ragione dei contributi associativi di sua spettanza;
- per l'assegnazione del numero dei voti, viene calcolato un "quorum" dividendo per mille l'ammontare complessivo dei contributi associativi e assegnando a ciascun Associato un voto per ogni "quorum" o sua frazione superiore alla metà;
- per i conteggi sopra indicati, si fa riferimento ai contributi calcolati per l'anno corrente ovvero, nel caso tale dato non sia integralmente disponibile, a quelli versati per l'anno precedente;
- nessun Associato può avere più del 30% dei voti spettanti a tutti i soci e ogni Associato dispone comunque di almeno un voto.

All'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, i rappresentanti dei soci aderenti, i Revisori contabili e il Direttore.

Art. 12 - Riunioni, convocazione, costituzione e deliberazioni dell'Assemblea.

L'Assemblea si riunisce:

- a) in via ordinaria, una volta all'anno, al massimo entro sei mesi dalla fine di ciascun esercizio solare;
- b) in via straordinaria ogniqualvolta lo ritenga opportuno la Giunta ovvero quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo o da tanti soci che corrispondano complessivamente ad almeno un quinto dei voti spettanti al complesso degli associati, oppure ne faccia richiesta il Collegio dei Revisori contabili, limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad esso affidate. La richiesta dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti la convocazione dovrà seguire entro il termine massimo di venti giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa. L'Assemblea può anche svolgersi simultaneamente presso le sedi dell'Associazione collegate attraverso strumenti di videoconferenza.

L'Assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, è convocata dal Presidente, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario, a mezzo fax o posta elettronica almeno dieci giorni prima della data della riunione e adottando accorgimenti che documentino l'avvenuto ricevimento della convocazione.

In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto dal Presidente a cinque giorni.

L'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno la metà dei voti attribuiti a tutti i soci. Tuttavia, in seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea convocata per le modifiche statutarie, sia in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita quando sia presente almeno la metà più uno della totalità dei voti spettanti a tutti i soci (art. 25).

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche, ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente statuto richieda una maggioranza diversa.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea, ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori scelti tra i rappresentanti delle aziende associate.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo l'esercizio della facoltà di recesso.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente vicario. Le funzioni di segretario vengono svolte dal Direttore dell'Associazione e, in caso di sua assenza, da un delegato che il Presidente designa all'inizio della seduta, unitamente a due scrutatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario dell'Assemblea.

Art. 13 - Attribuzioni dell'Assemblea

Spetta all'Assemblea:

- a) eleggere il Presidente e i Vice Presidenti, su proposta della Giunta;
- b) eleggere i componenti della Giunta;
- c) eleggere i componenti del Collegio dei Revisori contabili;
- d) approvare gli indirizzi generali ed il programma di attività proposti a medio e lungo termine;
- e) determinare gli indirizzi e le direttive di massima dell'attività dell'Associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi dell'Associazione stessa;
- f) approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
- g) approvare i contributi;
- h) modificare il presente statuto;
- i) sciogliere l'Associazione e nominare uno o più liquidatori;
- j) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dalla Giunta o dal Presidente.

Art. 14 - Giunta

Sono componenti della Giunta:

- a) il Presidente;
- b) i Vice Presidenti;
- c) i componenti del Consiglio Direttivo;
- d) i componenti eletti o nominati dall'Assemblea ordinaria, in numero massimo di 50.

Elezioni e durata.

I componenti elettivi:

- sono nominati sulla base di una lista di candidature aperta, o superiore al numero dei componenti da eleggere, predisposta dal Consiglio direttivo. Ciascun socio potrà esprimere preferenze fino al massimo dei 2/3 dei seggi disponibili;
- durano in carica due anni e scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni pari. Essi sono rieleggibili fino a 4 (quattro) bienni consecutivi. Nel caso vengano a mancare, essi sono sostituiti dalla Giunta, fatta salva la necessaria ratifica dell'Assemblea.

Art. 15 - Riunioni e deliberazioni della Giunta

La Giunta si riunisce, su convocazione del Presidente, non meno di due volte all'anno e ogni volta lo ritenga necessario il Presidente o sia richiesto da almeno un quinto dei suoi componenti.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato a mezzo fax o posta elettronica almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione e adottando accorgimenti che documentino l'avvenuto ricevimento della convocazione.

In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a cinque giorni.

Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

La Giunta è presieduta dal Presidente e, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario.

Per la validità delle adunanze della Giunta è necessaria la presenza di almeno i due quinti dei suoi componenti.

È ammessa la partecipazione mediante sistemi di audio o video-comunicazione, purché vengano adottate misure idonee a verificare l'identità di chi partecipa tramite detti sistemi e a garantire la effettiva e piena partecipazione di chi intervenga da sede esterna a quella in cui ha luogo la riunione.

Ciascun membro ha diritto ad un voto. Per le votazioni concernenti persone si procede inderogabilmente a scrutinio

segreto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario. Funge da segretario il Direttore dell'Associazione o, in sua assenza, altra persona designata dalla Giunta stessa.

Alla riunione partecipano, senza diritto di voto, i Revisori contabili.

Il Presidente può altresì estendere l'invito ai rappresentanti dei soci aderenti e ad altri soggetti non componenti la Giunta in relazione al contributo degli stessi per gli argomenti da trattare.

Art. 16 - Attribuzioni della Giunta

Spetta alla Giunta:

- a) indicare il programma e le attività a medio e lungo termine;
- b) nominare la Commissione di designazione del Presidente;
- c) proporre all'Assemblea il Presidente e i Vice Presidenti;
- d) eleggere i componenti elettivi del Consiglio Direttivo;
- e) nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, curare il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale;
- f) proporre all'Assemblea le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;
- g) deliberare le direttive generali per il Consiglio per ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione e che non sia riservato dalla legge o dal presente statuto all'Assemblea;
- h) indicare le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea;
- i) approvare i bilanci preventivo e consuntivo e la relativa relazione per la successiva approvazione dell'Assemblea;
- j) adottare le sanzioni;
- k) formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche del presente statuto;
- l) deliberare o modificare norme regolamentari per l'applicazione del presente statuto;
- m) esercitare gli altri compiti previsti dal presente statuto;
- n) promuovere ed attuare quant'altro sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutari e per favorire la partecipazione alla vita dell'Associazione.

Art. 17 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto:

- a) dal Presidente;
- b) dai Vice Presidenti;
- c) da un massimo di venti componenti, eletti dalla Giunta che si riunisce dopo l'Assemblea ordinaria che ha nominato il Presidente, a scrutinio segreto, su una lista di candidature, aperta o superiore al numero dei membri da eleggere, predisposta dal Presidente.

I componenti eletti del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni dispari. Essi non sono rieleggibili per più di tre mandati.

Nel caso vengano a mancare uno o più componenti durante il mandato essi sono sostituiti dalla Giunta. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza normale del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, che lo presiede, non meno di quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei suoi componenti.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato a mezzo fax o posta elettronica almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione e adottando accorgimenti che documentino l'avvenuto ricevimento della convocazione. In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a tre giorni, a mezzo fax o posta elettronica.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sia presente almeno un terzo dei componenti in carica.

È ammessa la partecipazione mediante sistemi di audio o video-comunicazione, purché vengano adottate misure idonee a verificare l'identità di chi partecipa tramite detti sistemi e a garantire la effettiva e piena partecipazione di chi intervenga da sede esterna a quella in cui ha luogo la riunione.

Ciascun componente ha diritto ad un voto, e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e delle schede bianche; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede, ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.

Art. 18 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) stabilire l'azione a breve termine dell'Associazione;
- b) dirigere l'attività dell'Associazione nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e della Giunta e controllarne i risultati;
- c) deliberare sulle questioni che gli vengano demandate dalla Giunta
- d) deliberare sull'accoglimento delle domande di adesione;
- e) nominare e sciogliere Commissioni, Gruppi di lavoro e Comitati Tecnici per determinati scopi e lavori;
- f) eleggere, revocare e designare i rappresentanti esterni dell'Associazione;
- g) sovrintendere alla gestione del fondo comune e predisporre i bilanci consuntivi e preventivi ai fini delle successive deliberazioni della Giunta e dell'Assemblea;
- h) esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano alla Giunta, alla quale deve però riferire nella sua prima riunione;
- i) approvare, su proposta del Presidente, le direttive per la struttura e l'organico, necessarie per il funzionamento dell'Associazione;
- j) esercitare gli altri compiti previsti dal presente statuto.

Art. 19 – Presidente e Vice Presidenti

Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria in anno dispari, su proposta della Giunta.

A tal fine, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, la Giunta elegge, a scrutinio segreto, con voto limitato ai due terzi degli eligendi, una Commissione di designazione, composta di tre componenti scelti tra rappresentanti dei soci dell'Associazione che abbiano maturato una significativa esperienza di cariche associative e della quale non può far parte il Presidente in carica.

La Commissione ha il compito di esperire in via riservata la più ampia consultazione degli associati allo scopo di raccogliere proposte atte ad individuare uno o più candidati, che riscuotono il consenso della base.

La Commissione sottopone alla Giunta le indicazioni emerse e devono comunque essere sottoposte al voto della Giunta quelle candidature che risultino appoggiate per iscritto dal 15% dei voti spettanti a tutti gli Associati.

Sulla base della relazione della Commissione la Giunta, mediante votazione a scrutinio segreto, individua il nome di

un candidato all'elezione da proporre all'Assemblea.

L'Assemblea elegge il Presidente votando su tale proposta. Qualora la proposta venga respinta, va ripetuta la procedura di designazione.

Il Presidente dura in carica quattro anni. Una ulteriore rielezione è ammessa solo dopo che sia trascorso un quadriennio.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti ovvero consulenti tecnici e professionisti, con facoltà di agire e resistere in giudizio nell'ambito di giudizi in cui sia coinvolta l'Associazione.

Il Presidente ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione per la gestione dell'Associazione, nell'ambito del budget annuale approvato dall'Assemblea. Inoltre, adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente statuto. A tal fine può conferire deleghe per attività di ordinaria amministrazione, nell'ambito dei programmi approvati dagli organi sociali.

Vice Presidenti

Il Presidente sovrintende e coordina l'attività dei Vice Presidenti e dei componenti del Consiglio Direttivo, della Giunta e del Direttore, ai quali può delegare, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni, conferendo procure generali per specifiche categorie di atti e deleghe per il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente vicario.

Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro sei mesi ed il Presidente eletto dura in carica sino all'Assemblea ordinaria nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.

Nella realizzazione del programma di attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell'Associazione, il Presidente è affiancato da un numero variabile di Vice Presidenti fino ad un massimo di sei.

A tal fine, in una riunione successiva a quella di designazione ed antecedente all'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente designato presenta alla Giunta gli indirizzi generali per il proprio mandato, il programma di attività per la durata del mandato e propone i nomi dei Vice Presidenti.

La Giunta approva il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti per la successiva deliberazione da parte dell'Assemblea.

L'Assemblea vota contestualmente il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti e le relative deleghe affidate, nonché la nomina, tra essi, di un Vice Presidente Vicario. In caso di assenza, funge da Vice Presidente Vicario il Vice Presidente più anziano d'età

Tali deleghe potranno riguardare l'approfondimento di temi, la risoluzione di problemi nonché l'attuazione dei programmi relativi alle aree di attività di interesse associativo.

I Vice Presidenti durano in carica per tutta la durata del mandato del Presidente e scadono contemporaneamente al Presidente; in caso di sua cessazione per motivo diverso dalla scadenza, essi decadono con la nomina del successore. Essi sono rieleggibili per non più di due mandati. Una ulteriore rielezione è ammessa dopo che sia trascorso un quadriennio.

Nel caso che vengano a mancare durante il periodo di carica, essi sono sostituiti, su proposta del Presidente, dalla Giunta e rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.

Art. 20 - Collegio dei Revisori contabili

L'Assemblea che elegge la Giunta elegge altresì, a scrutinio segreto, un Collegio di tre Revisori contabili effettivi, nonché due supplenti, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti dei soci dell'Associazione, in una lista di

almeno cinque candidati.

A tal fine, in tempo utile per la votazione in Assemblea, il Presidente sollecita la richiesta delle candidature con comunicazione diretta a tutte le imprese associate.

Almeno un Revisore effettivo deve avere la qualifica di Revisore ufficiale contabile.

Ciascun socio può votare per non più di due candidati. Risultano eletti Revisori effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi candidati in ordine di numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.

I componenti eletti scelgono nel loro ambito un Presidente.

I componenti il Collegio dei Revisori contabili durano in carica due anni, scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Il Collegio dei Revisori contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sui bilanci.

I Revisori contabili assistono alle riunioni dell'Assemblea e della Giunta.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore effettivo il Revisore contabile supplente subentra a quelli effettivi in ordine al numero dei voti conseguiti; in caso di parità subentra quello più anziano di età.

Nel caso vengano eletti nella carica liberi professionisti che non siano dipendenti o rappresentanti di associati, il Consiglio direttivo dovrà deliberare l'eventuale emolumento economico loro riconosciuto.

Art. 21 – Collegio dei Probiviri

L'Assemblea di ogni quadriennio (in un anno diverso da quello dell'elezione del Presidente) elegge, a scrutinio segreto, tre Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di due preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Probiviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.

La carica di Probiviro è gratuita e incompatibile con la carica di Presidente o di Probiviro di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all'Associazione di appartenenza.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente, così come l'interpretazione del presente Statuto.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale. Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell'Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione.

Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Probiviri di Confindustria.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo sulle sanzioni, la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

Il funzionamento del Collegio è fissato in apposito Regolamento.

Art. 22 – Direttore

Il Direttore dell'Associazione viene nominato e revocato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente e coadiuva il Presidente per l'attuazione delle direttive della Giunta e del Consiglio Direttivo.

Il Direttore partecipa, senza diritto di voto, all'Assemblea e alle riunioni della Giunta e del Consiglio Direttivo. Convoca i Gruppi di Lavoro e ne coordina l'attività.

Il Direttore, con l'accordo del Presidente, provvede alla gestione del budget e del personale dipendente dell'Associazione.

Il Direttore redige inoltre i verbali delle Assemblee, e delle riunioni di Giunta e di Consiglio Direttivo.

Art. 23 - Fondo Comune

Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote di ammissione e dai contributi;
- b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
- d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- d) dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti all'Associazione;
- e) dalle somme derivanti da progetti finanziati in ambito pubblico o privato.

Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell'Associazione.

Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell'Associazione e pertanto i soci che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

In ogni caso, durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art 24 - Esercizio sociale e bilanci

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

- a) Il bilancio consuntivo deve essere sottoposto all'approvazione della Giunta entro il 30 aprile di ogni anno.
- b) Il bilancio preventivo deve essere sottoposto all'approvazione della Giunta entro il 31 dicembre di ogni anno.
- c) Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, al 31 dicembre, devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea, insieme alla relazione del Collegio dei Revisori contabili, entro il 30 giugno di ogni anno.

In ogni caso i bilanci dovranno essere presentati al Collegio dei Revisori contabili almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Il bilancio consuntivo, redatto in applicazione delle norme confederali in materia, deve essere trasmesso alla Federazione.

Art. 25 - Modificazioni statutarie

Le modificazioni dello statuto sono deliberate dall'Assemblea con la metà più uno della totalità dei voti spettanti a tutti i soci.

In casi particolari la Giunta può sottoporre ai soci, mediante referendum tra gli stessi, le modificazioni dello statuto da approvare con la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i soci.

Ai soci che in sede di votazione o di referendum abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A.R., entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo

Art. 26 - Scioglimento

Quando venga domandato lo scioglimento della Associazione da un numero di soci rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei voti, deve essere convocata un'apposita Assemblea per deliberare in proposito.

Tale Assemblea, da convocarsi per lettera raccomandata, delibera validamente - tanto in prima che in seconda convocazione - con il voto favorevole di tanti soci, che rappresentino almeno due terzi della totalità dei voti spettanti a tutti i soci.

L'Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.

Tali eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.